

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 19/02/2009

SENTENZA

N. 418 /

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- |                              |             |                   |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. MANNINO SAVERIO FELICE | PRESIDENTE  |                   |
| 1. Dott. SERPICO FRANCESCO   | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2. Dott. CORTESE ARTURO      | "           | N. 026807/2008    |
| 3. Dott. COLLA GIORGIO       | "           |                   |
| 4. Dott. CARCANO DOMENICO    | "           |                   |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

PUBBLICO MINISTERO PRESSO  
TRIBUNALE di

nei confronti di:

- 1) E.K.
- 2) S.S.

avverso SENTENZA del 20/11/2006

GUP PRESSO TRIB. MINORI di FIRENZE

sentita la relazione fatta dal Consigliere  
CARCANO DOMENICO

rette / sentite le conclusioni del P.G. *per*  
*revocato*

N. I (omissis)  
N. II (omissis)

In caso di diffusione  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
altri dati identificativi

E.K.  
S.S.


- a norma dell'art. 5
- d. lgs. 196/03 in quanto
- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

MINORI

70

O S C U R A T A

Udit i difensor Avv.



*Ritenuto in fatto*

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato dichiarato non doversi procedere contro le minori E.K. e S.S. indagate di concorso nel delitto di interruzione di un pubblico servizio per irrilevanza del fatto.

Il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che la responsabilità delle giovani donne risulta dalle indagini di polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni di persone presenti ai fatti ed ha però ritenuto la tenuità del fatto poiché l'interruzione del servizio di pubblico trasporto è stata solo di quindici minuti. In sentenza si dà atto delle valutazioni per le quali si è trattato di un fatto occasionale e, tra l'altro, che l'ulteriore corso del procedimento potrebbe pregiudicare le esigenze educative delle due minori.


2. Il procuratore ricorrente deduce:

1. la violazione dell' art.111, comma 5, della Costituzione, dell'art.32 d.pr. n. 448 del 1988 e degli artt.178 lett. c) e 180 c.p.p. poiché il giudice dell'udienza preliminare ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere senza il consenso dell'imputata Sidki Souad, contumace nell'udienza preliminare.

2. il difetto di motivazione poiché non risulta sufficientemente motivata la valutazione dell'irrilevanza del fatto nei confronti dell'imputata E.K. la quale, sentita in udienza, ha negato ogni suo coinvolgimento. La inoffensività del fatto presuppone l'accertamento della responsabilità, poiché i parametri per decidere l'irrilevanza del fatto rendono indispensabile l'accertamento del fatto, di cui l'inoffensività è un *posterius*. Il giudizio di responsabilità, a fronte della difesa dell'imputata, avrebbe richiesto la formazione della prova in dibattimento, sede naturale per l'accertamento di responsabilità.

3. Tale è le sintesi *ex art.173*, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.

*Considerato in diritto*



Il ricorso è fondato.

Rileva il collegio come la previsione del necessario consenso dell'imputato alla definizione anticipata del processo nel corso dell'udienza preliminare sia stato introdotto dal legislatore del 2001 allo scopo di rendere attuale anche nel giudizio minorile il precetto di cui al novellato art. 111, comma quinto, della Costituzione, secondo il quale solo la volontà dell'interessato (al di là di eccezionali situazioni oggettive, qui non rilevanti) può autorizzare la deroga al principio generale del contraddittorio nella formazione della prova.

A tale considerazione induce anche la sentenza costituzionale n. 195 del 2002 la quale, nel dichiarare parzialmente illegittimo il testo riformato della norma de qua, ha reso ora possibile, nell'esclusivo interesse del minore, prescindere dal suo consenso solamente nei casi di decisione interamente liberatoria - non implicante né presupponente cioè alcun accertamento di responsabilità -, per la pronuncia della quale il ricorso a elementi unilateralmente raccolti opera esclusivamente in *bonam partem*.

La definizione del giudizio nell'udienza preliminare secondo lo schema delineato dagli artt. 31 e 32.1 d.p.r. 448/88 risulta dunque equiparata dalla novella ai procedimenti *rebus sic stantibus* ovvero "a prova contratta" previsti nel rito ordinario (patteggiamento e giudizio abbreviato), nei quali l'utilizzazione anche in danno di atti assunti al di fuori del dibattimento è resa possibile dall'adesione dell'imputato; ma per tale motivo la scelta di accedere al rito semplificato minorile non può che essere configurata - alla stregua della (ed in analogia alla) disciplina generale dell'accesso alle procedure alternative - come personalissima e conseguentemente riservata all'interessato, che può esprimerla solo direttamente o a mezzo di procuratore speciale.

La decisione impugnata è stata dunque assunta nell'udienza preliminare senza che fosse intervenuto il consenso dell'imputata S.S. che costituisce a un tempo condizione dell'utilizzazione in *malam partem* degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari e di ammissibilità della definizione anticipata del processo con la formula adottata, atteso che la concessione del perdono o dell'irrilevanza del fatto presuppongono l'affermazione della penale responsabilità.

in tal senso, questa Corte si in tal senso pronunciata, affermando la plase violazione della norma costituzionale che impone il consenso per l'accesso a riti prive di accertamento secondo le regole della formazione della prova in contraddittorio (Sez.II, 20 maggio 2004, dep. 10 giugno 2004, n. 26325; Sez.V, 7 dicembre 2007, dep. 28 gennaio 2008, n.4134).

2. Altrettanto illegittima la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti della minore E.K. la quale, sentita in udienza, ha negato ogni suo coinvolgimento, in tal modo imponendo un accertamento della responsabilità e, indirettamente rendendo privo di efficacia il consenso espresso.

Il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni può definire il procedimento pronunciando sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto solo quando il minore, con il proprio consenso alla definizione del giudizio all'udienza preliminare, e gli atti complessivamente considerati, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'imputata, consentano un accertamento della responsabilità penale, normalmente devoluto alla fase dibattimentale, e pertanto è solo l'imputato che può decidere di rinunciare al dibattimento ed alle facoltà difensive ivi esercitabili.

L'imputata *de qua* ha invece negato ogni coinvolgimento ai fatti e, in tal modo, impedendo la definizione del procedimento con epiloghi diversi.

3. La sentenza impugnata va annullata con rinvio al tribunale per i minorenni di Firenze per nuovo giudizio


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale dei minorenni di Firenze per nuova deliberazione.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.

Il Consigliere estensore

Domenico Carcano



Il Presidente

Saverio Felice Mannino